



Prot. 1110/18
Prot. 17243/G

Spett. UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via Carnia Libera 1944, n. 29
33028 TOLMEZZO (UD)

c.a. Responsabile della centrale di committenza
Orlando GONANO

PEC: uti.carnia@certgov.fvg.it

Udine, 8 maggio 2018

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di: "Completamento Stabilimento Termale VI lotto". CUP E43J18000070002 - CIG. 7465782E31

Con riferimento all'oggetto, nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale di monitoraggio delle procedure di gara per l'affidamento dei S.I.A., anche mediante la piattaforma ONSAI (l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.), ed a seguito delle segnalazioni pervenute a questi Ordini Professionali da parte di alcuni dei propri iscritti, abbiamo visionato il disciplinare di gara con i relativi allegati. Dall'esame della documentazione succitata sono emerse le seguenti criticità:

1. La prestazione richiesta all'art 4 del disciplinare (*"l'aggiudicatario dovrà presentare 3 proposte architettoniche ben distinte, delle opere che si intende progettare e migliorative rispetto al progetto posto a base di gara. Le proposte dovranno essere presentate su un foglio A2 ciascuna. L'amministrazione comunale vaglierà le proposte pervenute e una volta scelta la migliore soluzione, che potrà essere combinata tra le proposte."*) ricade nell'ambito della progettazione preliminare e come tale va riconosciuta economicamente, quindi deve essere considerata nel calcolo del corrispettivo a base di gara. Nell'ottica di garantire opere di buona qualità e di fronte alla evidente volontà della stazione appaltante di definire una proposta progettuale valida, si pone il dubbio se un concorso di progettazione (magari diviso in due fasi) non fosse la procedura più adatta per individuare i professionisti da incaricare. Una gara di affidamento di servizi di progettazione nel rispetto della normativa vigente premia infatti quasi esclusivamente la capacità tecnica organizzativa dei concorrenti e considera solo marginalmente la qualità di eventuali proposte progettuali.
2. Per quanto riguarda il calcolo del corrispettivo a base gara osserviamo inoltre:

- a) Le seguenti prestazioni vanno applicate a tutto il costo dell'opera e non solo a E.12:
- QbII.06 Studio di inserimento urbanistico
 - QbII.07 Rilievi planoaltimetrici
 - QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
 - QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) (ad esclusione della categoria V.01)
- b) Mancano le seguenti prestazioni in tutte le categorie dell'opera:
- QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
 - Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
 - Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
- c) La prestazione "Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera" invece serve per calcolare il corrispettivo sulla base delle quantità realmente cambiate in corso d'opera, quindi non va prevista per il momento.
- d) La prestazione "QbII.02 Rilievi dei manufatti" andrebbe applicata al valore del fabbricato esistente da rilevare e non al costo delle opere da eseguire.
3. Per quanto attiene ai requisiti di capacità economica e finanziaria, vengono richiesti sia il fatturato globale nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio sia un'adeguata copertura assicurativa: tali referenze sono invece da considerarsi alternative tra loro, così come spiegato da ANAC al cap. IV punto 2.2.2.1 lettera a) delle Linee guida n. 1.
 4. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, oltre all'avvenuto espletamento di servizi per un importo globale pari a 1,5 volte quello in gara e di due servizi di punta pari a 0,6 volte lo stesso, sono altresì richieste specifiche prestazioni eseguite sia dal direttore dei lavori sia dal coordinatore della sicurezza (art. 7 comma 2.c.II e III del disciplinare): si ritiene che tale clausola non rispetti le indicazioni delle citate Linee guida che al cap. IV punti 2.2.2.2 e 2.2.2.5 sostengono che i requisiti indicati sono "a presidio della massima partecipazione alle gare", specificando inoltre che "Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara". La giustificata richiesta da parte della stazione appaltante di una comprovata esperienza in campo di DL e di coordinamento della sicurezza può essere verificata attraverso il contenuto della busta B "offerta tecnica".
 5. Inoltre dal disciplinare e dallo studio di fattibilità non si evince chiaramente se i fabbricati oggetto degli interventi sono posti sotto vincolo dei beni culturali. Quindi va verificata la richiesta di Laurea magistrale o quinquennale in architettura per il progettista edilizia E.12 escludendo per questo ruolo i professionisti in possesso di una laurea in ingegneria (art. 7 del disciplinare).
 6. La limitazione del ribasso dell'offerta economica al 38% (art. 12 del disciplinare) porterà a un livellamento di tutte le offerte economiche verso il valore indicato. Quindi l'aspetto dell'offerta economica, di solito criterio importante per l'aggiudicazione dell'appalto, perde completamente la sua funzione per la formazione della graduatoria. Proponiamo invece, in alternativa a un tetto fisso per i ribassi e sempre nell'apprezzabile ottica di evitare ribassi eccessivi a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, l'utilizzo di formule calmieranti/ bilineari per la valutazione dei ribassi (vedi Linee Guida ANAC n. 1 Capitolo VI, paragrafo 1.7.3 e Linee Guida ANAC n. 2 sull'OEPV).
 7. I tempi previsti per la progettazione (60 giorni per il progetto definitivo con la richiesta di riduzione a 45 come proposta migliorativa, 30 gg. per il progetto esecutivo) sembrano assolutamente insufficienti per un'opera del valore di 4 mln. di euro e non considerano i tempi tecnici necessari per l'ottenimento dei pareri in particolare durante la fase della progettazione definitiva. L'AVCP evidenzia con la delibera n °84/2011 che nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente.
 8. Si chiede di chiarire il significato della frase "*Nel rispetto dei principi della "contabilità armonizzata", gli incarichi di cui sopra potranno venir conferiti anche in modo frazionato*" (art. 2 del disciplinare).
 9. La stazione appaltante prescrive per l'ufficio Direzione Lavori la presenza di personale dell'Ufficio di D.L. durante un orario di almeno 6 ore al giorno e per non meno di 3 giorni a settimana per l'intera durata dei lavori (art. 2 del disciplinare) e ~~la~~ richiede un' offerta migliorativa con l'aumento dell'orario a 4 giorni settimanali (art. 11 comma 3.e.1). Tale prescrizione sembra completamente fuori luogo. L'ANAC ha chiarito che il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in cantiere in

considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere, in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione.

Pertanto, nell'invitarvi a verificare il rispetto delle norme nei termini illustrati ed a provvedere alla rettifica del bando, si evidenzia che, in caso di discordanza con quanto sopra esposto, è possibile richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione un parere di precontenzioso ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 211 e che tale richiesta potrebbe risultare di maggiore utilità se inoltrata congiuntamente dalla stazione appaltante e dagli scriventi Ordini professionali.

Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che, mediante l'Osservatorio, gli Ordini degli Architetti P.P.C. possono fornire alle Stazioni appaltanti un efficace supporto nell'analisi preventiva dei bandi di gara, eseguendo in tempi ristretti una verifica rapida ma approfondita delle documentazioni predisposte.

Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra questi Ordini professionali e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione delle opere pubbliche, nell'interesse della collettività intera, confidiamo in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata in difetto ogni azione presso le sedi opportune,

Nell'offrire la piena disponibilità per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
dell'Ordine Architetti P. P. C. Prov. di Udine
dott. arch. Paolo Bon

Il Presidente
dell'Ordine Ingegneri Prov. di Udine
dott. ing. Stefano Guatti



Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani, 19 / 33100 Udine / Tel. 0432.506363 / Fax. 0432.511193
architettiudine@awn.it / www.ud.archiworld.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
Via di Toppo, 5 / 33100 Udine / Tel. 0432.505305 / Fax. 0432.503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it / www.ordineingegneri.ud.it
architettiudine@awn.it / www.ud.archiworld.it